REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA	
Rep. n. 90	
OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di vigilanza armata diurna	e
notturna agli ingressi delle strutture giudiziarie ed ai piani degli uffi	ri e
giudiziari ubicati nel Comune di Vibo Valentia, in Corso Umberto I e V	a
Lacquari (Tribunale - Procura). Periodo 01/04/2015 – 30/06/2015.	
L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 29 (ventinove) del mese di ottobi	e
presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazz	a
Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Genera	e
del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblic	a
amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 let	t.
c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:	
1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 2	0
febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M),	a
quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, pe	er
conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IV	A
00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Tecnico),
nominata con Decreto Sindacale n. 14 del 29 settembre 2015, di seguito n	el
presente atto denominato semplicemente "Comune";	
2) il Dott. Salvatore Finazzo (codice fiscale: FNZ SVT 53A13 L131F), nat	0
a Terrasini (PA) il 13 gennaio 1953 e residente a Cinisi (PA), via Federico I	Į,
n. 18, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Consiglier	e
Delegato e Legale Rappresentante della Società per Azion	ni
"SICURTRANSPORT S.p.A.", con sede in Palermo, via Papa Sergio I°,	1.

48 (partita IVA: 00119850824), iscritta nel registro delle imprese presso la	
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo in data	
15 giugno 1974, con il numero R.E.A. 64781; impresa mandataria	
capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la	
Società mandante a responsabilità limitata "Istituto di Vigilanza Privata	
Notturna e Diurna s.r.l.", con sede in Catanzaro, via Ettore Molè, n. 81/83	
(partita IVA 00395890791), iscritta nel Registro delle Imprese presso la	
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro in data	
29 dicembre 1978, con il numero R.E.A. 79075; giusto raggruppamento	
temporaneo di imprese e conferimento di mandato speciale con	
rappresentanza, autenticato nelle firme dal dott. Rocco Guglielmo, Notaio in	
Catanzaro, in data 03 settembre 2015, Rep. n. 154.372 – Raccolta n. 32.230,	
registrato a Catanzaro il 03 settembre 2015 al n. 4481, serie 1T, che, in copia	
conforme all'originale, si trova allegato al contratto rep. n. 87 del 08 ottobre	
2015 sotto la lettera "A", in formato digitale, per formarne parte integrante e	
sostanziale, Associazione che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche	
"Appaltatore".	
Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante	
sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi	
chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:	
- che con determinazione del Dirigente il Settore 5 – Tecnico n. 327 del 22	
aprile 2015, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto ancora in	
corso, il servizio di vigilanza armata diurna e notturna agli ingressi delle	
strutture giudiziarie ed ai piani degli uffici giudiziari ubicati nel Comune di	
Vibo Valentia, in Corso Umberto I e Via Lacquari (Tribunale – Procura), è	

stato affidato in proroga all'Appaltatore, per l'importo di €. 48.250,53 (euro	
quarantottomiladuecentocinquanta/53) IVA compresa, per il periodo 01	
aprile 2015 – 30 giugno 2015;	
- che la somma necessaria per l'esecuzione del servizio anzidetto, è stata	
impegnata sui fondi del bilancio comunale sul capitolo 3845, funzione 2,	
servizio 1, intervento 3, bilancio 2015; giusta determinazione del Dirigente	
Settore 5 - Tecnico n. 5 del 14 gennaio 2015;	
- che sia l'impresa capogruppo che l'impresa mandante hanno dichiarato di	
non rientrare in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs.	
163/2006 e s.m.i. e che, nei loro confronti, non esistono cause di divieto,	
decadenza, sospensione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;	
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico dell'Appaltatore e	
dell'impresa mandante non sussistono cause di incapacità a contrarre con la	
Pubblica Amministrazione;	
- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che	
pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del	
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., richieste ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs.	
n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'impresa capogruppo e dell'impresa	
mandante e dei soggetti individuati all'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 e	
s.m.i., nonché dei loro familiari conviventi;	
- che sono stati richiesti, con esito positivo, i Documenti Unici di Regolarità	
Contributiva (DURC) delle due imprese che costituiscono l'ATI e	
precisamente:	
- per la SICURTRANSPORT S.p.A., documento richiesto in data 01 luglio	
2015, agli atti prot. n. 42466 del 22 settembre 2015;	

- per l'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l., documento	
richiesto in data 23 luglio 2015, agli atti prot. n. 42468 del 22 settembre	
2015;	
- che sia l'impresa capogruppo che l'impresa mandante hanno dichiarato di	
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili	
di cui alla legge 68/99;	
- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del	
presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;	
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in	
formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:	
ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del	
D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.	
In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.	
n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni	
previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig.	
Salvatore Finazzo, in qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante	
dell'impresa capogruppo "Sicurtransport S.p.A.", e il sig. Figorilli Antonio,	
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'impresa	
mandante "Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l.", hanno	
dichiarato che le due Società non hanno concluso contratti di lavoro	
subordinato o autonomo e comunque che non hanno attribuito incarichi ad ex	
dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri	
autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti,	
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune	

di Vibo Valentia. Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R.	
16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 5 - Tecnico, il quale	
interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore	
dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra	
di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il	
suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima	
ditta.	
ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.	
Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai	
fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed	
accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con	
deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del	
presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi	
previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di	
condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune	
di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.	
354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione	
Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a	
qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da	
parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore,	
sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.	
ARTICOLO 3: Oggetto dell'appalto.	
Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta, la proroga relativa al	
servizio di vigilanza armata diurna e notturna agli ingressi delle strutture	
giudiziarie ed ai piani degli uffici giudiziari ubicati nel Comune di Vibo	

Valentia, in Corso Umberto I e Via Lacquari (Tribunale – Procura), per il	
periodo 01 aprile 2015 – 30 giugno 2015.	
ARTICOLO 4: Corrispettivo dell'appalto.	
Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per l'espletamento del	
servizio oggetto del presente contratto, ammonta a complessivi €. 39.549,61	
(euro trentanovemilacinquecentoquarantanove/61) oltre IVA al 22%.	
ARTICOLO 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:	
a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi	
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del	
13 agosto 2010 e s.m.i.;	
b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali	
transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste	
S.p.A A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare	
all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata	
A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la	
risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;	
c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG	
Z2113C4B1A assegnato all'intervento.	
ARTICOLO 6: Modalità di pagamento.	
Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle	
commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.	
Il conto corrente bancario sul quale disporre i pagamenti è il seguente:	
Credito Siciliano – Agenzia n. 1 – via Notarbartolo - Palermo	
IBAN: IT 12 R 03019 04612 000000000560	
Le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono le seguenti:	

- Dott. Luciano Basile (C.F.: BSL LCN 71R18 G273S), nato a	
Palermo (PA) il 18 ottobre 1971;	
- Avv. Stefano De Luca (C.F.: DLC SFN 42D07 G208C), nato a	
Paceco (TR) il 07 aprile 1942.	
ARTICOLO 7: Obblighi dell'Appaltatore.	
L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle	
condizioni e alle modalità previste nel Capitolato d'Appalto citato nel	
contratto principale, rep. n. 23 del 23 maggio 2012.	
L'Appaltatore dichiara di accettare, senza riserve, le condizioni, prescrizioni	
ed obblighi contenuti in esso.	
L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di	
collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è	
accordato con altre imprese partecipanti alla gara.	
L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di	
Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, presta-	
zione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio,	
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni	
illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.	
ARTICOLO 8: Risoluzione e recesso.	
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli	
articoli 134 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'art. 145 del	
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i	
ARTICOLO 9: Clausola arbitrale.	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti	
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	

raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06	
e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.	
ARTICOLO 10: Cauzione definitiva.	
L'Appaltatore è esonerato dal costituire la cauzione definitiva avendo già	
espletato il servizio di cui al presente atto, giusta attestazione del Settore 5 –	
Tecnico, rilasciata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Alfredo Santini,	
sotto riserva di legge.	
ARTICOLO 11: Divieto di cessione del contratto.	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi	
dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	
ARTICOLO 12: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri	
lavoratori dipendenti.	
L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del	
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di applicare ai propri	
lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di	
agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e	
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella	
località in cui si svolge il servizio.	
L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:	
a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori	
dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori	
della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai	
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella	
Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;	
b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative	

dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali	
o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel	
contratto collettivo della categoria di appartenenza.	
Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della	
Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato	
all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli	
Enti competenti.	
ARTICOLO 13: Domicilio dell'Appaltatore.	
A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in	
Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.	
Il domicilio dell'Appaltatore per le comunicazioni, è la sede legale	
dell'impresa capogruppo "Sicurtransport S.p.A." – via Papa Sergio I, n. 48 –	
Palermo – Tel. 091. 6399202 – pec: ufficio.gare@pec.sicurtransport.com	
ARTICOLO 14: Spese contrattuali.	
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del	
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., tutte le spese del contratto e	
tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta	
eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.	
ARTICOLO 15: Registrazione.	
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente	
contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'appli-	
cazione della tassa di registro in misura fissa.	
ARTICOLO 16: Trattamento dei dati personali.	
Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa	
l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusiva-	

mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi	
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da	
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 10 pagine a	
video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto	
conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma	
digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice	
dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi	
dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma	
13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6,	
comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni	
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: dott.ssa Adriana Maria Stella Teti	
- L'APPALTATORE: dott. Salvatore Finazzo in qualità	
- IL SEGRETARIO GENERALE: dott. Michele Fratino	